

# STUDIO LEGALE

*Avvocato Alessio Orsini*

**Tribunale civile di Rimini ordinanza del 07.11.2017 - GI Dr.ssa Talia**

**Opposizione a decreto ingiuntivo – onere probatorio incombente sull’istituto bancario nell’eventuale giudizio di opposizione a d.i. – inefficacia della prova del credito con i soli estratti conto, senza la produzione dei c.d. “conti scalari” o “riassunti scalari” – indeterminatezza della CMS – necessità di espletare una CTU contabile.**

Nella vicenda oggetto dell’ordinanza in commento, l’ingiungente aveva chiesto la definitiva esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto pur non avendo depositato tutti gli estratti conto, i conti scalare ed il contratto iniziale.

Al fine di far rilevare tale criticità gli opposenti hanno lamentato l’illegittimità delle poste annotate e la necessità di verificare il reale dare-avere depurato da anatocismo, commissioni non pattuite e interessi con rinvio “uso piazza” ed applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

Il Giudice, preso atto di tale necessità ha disposto la CTU contabile, poiché *“quand’anche la legge sostanziale della Repubblica di San Marino applicabile ratione temporis, prevedesse l’esonero dell’istituto bancario da tali adempimenti, si verterebbe con ogni probabilità in un’ipotesi di violazione dell’ordine pubblico economico italiano”*.

AVV. ALESSIO ORSINI



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

nella causa n. r.g. 2299/2014 promossa da:

██████████ S.R.L.

██████████

OPPONENTI

contro

**BANCA AGRICOLA COMMERCIALE S.P.A.**

OPPOSTA

Il Giudice letti gli atti e sciogliendo la riserva ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

ritenuto che la legge regolatrice del processo, riguardante – in questo specifico caso – norme attinenti al profilo dell'onere probatorio (ovvero la prova del credito già azionato in sede monitoria), va individuata, a norma dell'art. 12 L. 218/1995, in quella italiana,

che conseguentemente deve trovare applicazione l'ormai consolidata giurisprudenza maturata in relazione ai principi di cui all'art. 2697 c.c., ed in particolare quella relativa all'onere probatorio incombente sull'istituto bancario nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, azionato per ottenere la condanna al pagamento di debito nascente da conto corrente; che, dunque, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente di determinare il credito della banca; che, tuttavia, la produzione degli estratti conto senza i c.d. "conti scalari" o "riassunti scalari" non permette di determinare i conteggi alla base delle poste contabilizzate;

che quand'anche la legge sostanziale della Repubblica di San Marino applicabile *ratione temporis*, prevedesse l'esonero dell'istituto bancario da tali adempimenti, si verterebbe con ogni probabilità in un'ipotesi di violazione dell'ordine pubblico economico italiano;

rilevato che parte opposta non ha prodotto, in relazione al c.c. n. ██████████ (intestato ad ██████████ ██████████ S.R.L.) i c.d. "riassunti scalari" – quali componenti degli estratti conto – ovvero quei documenti finalizzati alla determinazione dello specifico conteggio delle competenze contabilizzate sul conto corrente e parte opponente ha contestualmente lamentato l'illegittimità delle poste annotate;



che, parimenti, il contratto di conto corrente e il contratto di apertura di credito (allegato n. 6 fascicolo monitorio) non presentano alcun riepilogo delle condizioni economiche applicate (c.d. “documento di sintesi”);

che, quanto al c.c. n. [REDACTED] (intestato a [REDACTED]), deve rilevarsi come sino al 30 settembre 2009 non risultano presenti riassunti scalari, cosicché è (ugualmente) possibile rilevare sole annotazioni dei movimenti “dare” ed “avere”, senza alcuna possibilità di risalire ai tassi applicati; mentre per il periodo successivo, premesso che il saldo venne fatto confluire su nuovo c.c. n. [REDACTED], deve rilevarsi che con l’estratto conto al 31 dicembre 2009 sono indicate le “condizioni economiche al 31 dicembre 2009”, comunque senza alcuna esplicazione dei conteggi necessari al fine di determinare le poste contabilizzate in tale periodo;

che, peraltro, la C.M.S. riportata in tali condizioni economiche risulta indeterminata, in quanto indicata come mero valore percentuale, senza esplicazione della base di calcolo e delle modalità di conteggio, con conseguente nullità;

che i successivi estratti conto, pur presentando un documento indicato come “conto scalare in divisa eur”, non indicano le specifiche modalità di calcolo e dei conteggi ai fini della determinazione delle poste contabilizzate, indicando semplicemente i “numeri debitori”;

che pare comunque necessario espletare consulenza tecnica contabile onde accertare la possibilità o meno di rideterminare sulla base dei soli movimenti “dare” ed “avere” e in mancanza della documentazione relativa agli specifici conteggi delle competenze (c.d. “scalari”), il credito da conto corrente - depurato da anatocismo, commissioni non pattuite, e interessi con rinvio “uso piazza”, ed applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.;

che, quanto al mutuo chirografario, viene dedotta la pretesa usurarietà del tasso di mora, mentre lo stesso opponente ammette la non usurarietà del tasso corrispettivo (si veda pag. 31 dell’atto di opposizione) e dunque sul punto non si ritiene necessario investire il CTU, posto che è indirizzo di questo Tribunale (pur essendo consapevoli dell’esistenza di tesi contraria) che gli interessi di mora, avendo natura di clausola penale, e comunque funzione ontologicamente diversa dagli interessi corrispettivi, siano sottratti al vaglio dell’usura;

che comunque occorre verificare il superamento del TAEG del mutuo rispetto al tasso soglia vigente, sia al momento della stipula, sia successivamente; P.Q.M.

dispone l’espletamento di consulenza tecnico contabile; nomina CTU il dott. [REDACTED] e fissa per il conferimento dell’incarico dinanzi alla [REDACTED], giudice assegnatario del ruolo come da decreto di variazione tabellare urgente n. 22/2017, l’udienza del [REDACTED]/12/2017 h. [REDACTED].00. Si comunicano.

Rimini, 7 novembre 2017

Il Giudice  
dott.ssa Rossella Talia

